

## **Comunicazione a tutti i fornitori aziendali**

*Nuove disposizioni in materia di assolvimento **IVA** sulla scissione dei pagamenti (c.d. **split payment**), ai sensi della **Legge di stabilità 2015**.*

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile.

Il meccanismo si applica a tutte le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, ad esclusione delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto.

Per le fatture antecedenti tale data, anche se pagate successivamente, al fornitore verrà erogato l'intero importo comprensivo dell'IVA (senza distinzioni tra fatture con IVA ad esigibilità differita immediata).

Per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, quindi, sarà necessario per il fornitore indicare sia la base imponibile sia l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972), che verrà versata direttamente all'Erario.

**Il Direttore U.O.C.G.E.F.**

**d.s.s. Ivana Santafede**

